



ORIGINALE
COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa



SETTORE AMMINISTRATIVO
Servizio Risorse Umane
Ufficio Gestione Giuridica del Personale

DETERMINAZIONE N° 150 DEL 29/10/2018
REGISTRO GENERALE N° 1054 DEL 30.10.2018

OGGETTO: Det.n° 131 del 23/08/2018 Reg.Gen. N° 830 del 23/08/2018 "Autorizzazione a poter usufruire dei benefici di cui all'art. 42 c. 5 del D.Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii" -Rettifica.

IL CAPO SETTORE

Vista la richiesta del 23/10/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n° 32533, della dipendente a tempo pieno periodo indeterminato Sig.ra Musso Graziella, nata a Scicli il 10/09/1952, con il profilo professionale di Istruttore Amministrativo, cat. C5, con la quale chiede la parziale rettifica della determina n°131 del 23/08/2018 reg. gen. N°830 del 23/08/2018 limitatamente allo scomputo dei tre giorni mensili dei permessi della legge 104/92 con decorrenza dal 01/11/2018 al 24/07/2019, per assistere il proprio figlio;

Premesso che la predetta dipendente, beneficia dei permessi di cui all'art. 33 della legge 104/92 per il proprio figlio;

Visto il verbale della Commissione A.S.L. di Modica del 20/12/2006 pratica n°4868 con il quale si concede il beneficio previsto dall'art. 3 della legge 104/92;

Visto il messaggio INPS n.3114 del 07/08/2018 comma 4 in cui si precisano le modalità di "Cumulo tra congedo straordinario di cui all'art. 42 comma 5 D.Lgs. n.151/2001 e permessi ex art. 33 L.104/92;

Visto l'art. 42, comma 5 del D.Lgs. N° 151/2001 come modificato con D.Lgs. 119/2011 art. 4 che prevede il diritto a fruire del congedo di cui al comma 2, art. 4 della legge 8 marzo 2000, n°53, per una durata complessiva non superiore ad anni due nell'arco della vita lavorativa;

Che alla data del 31/08/2018 la suddetta dipendente ha già usufruito di giorni 427 di permessi art.42, comma 5 del D.Lgs n° 151/2001;

Vista la circolare del 18/02/2010, prot. n° 3884, con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che è possibile ricondurre al concetto di "convivenza" tutte quelle situazioni in cui, sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso Comune, riferita allo stesso indirizzo, stesso numero civico anche se in interni diversi;

Accertato che, lo stato di convivenza risulta dagli atti di questo Comune, riferiti alla suddetta dipendente ed al proprio figlio nello stesso indirizzo;

Considerato che ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D. Lgs. 151/2001 la richiedente per il periodo dal 01/09/2018 al 24/07/2019 usufruirà di n. 303 giorni al netto dei permessi di cui alle legge 104/92, come specificato nell' allegato prospetto, ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita e che il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa fino ad un massimo annuo di €. 47.968,00;

Ritenuto, pertanto, di poter concedere alla dipendente il cumulo dei permessi di cui all'art.42 comma 5 D.lgs. N°151/2001 e permessi ex art.33 L.104/92 nei giorni indicati nell'istanza;

Atteso che:

- per quanto attiene al trattamento giuridico, il novellato art. 42, comma 5 quinquies, prevede che il congedo in argomento (D.Lgs. 151/2001) non sia utile ai fini della maturazione delle ferie, della

tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto, mentre il comma 5 ter stabilisce che i periodi di assenza a tale titolo siano coperti da contribuzione figurativa;

- la predetta norma stabilisce che “per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5 bis, 5 ter e 5 quater introdotti dall’art. 4 del d.lgs. n.119/2011, si applicano le disposizioni dell’art.4, comma 2 della legge 8 marzo 2000, n.53”;
- conseguentemente, i periodi fruiti a titolo di congedo straordinario retribuito non sono computabili nell’anzianità giuridica valida ai fini della progressione di carriera (periodi continuativi);

Vista :

- la Circolare INPDAP, n.2 del 10/01/2002, la quale dispone che i periodi di congedo sono valutabili per intero ai fini del solo trattamento di quiescenza;
- la Circolare INPDAP, n.31 del 12/05/2004, la quale dispone che i periodi di congedo non sono utili ai fini del trattamento premio di servizio e al trattamento di fine rapporto;
- la Circolare INPDAP, n. 22 del 28 dicembre 2011, la quale all’art.9, dispone che il periodo di congedo straordinario retribuito non è utile ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità;

Visto l’art. 2 del D.Lgs. n.564/96, dal quale si evince chiaramente che gli Enti e le Amministrazioni di appartenenza sono comunque tenute al versamento dei contributi sulle retribuzioni di fatto corrisposte;

Vista la determina sindacale n.50 del 29/12/2017 e successiva modifica ed integrazione n. 01 del 05/01/2018 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Posizione Organizzativa;

Visto l’art. 107, comma 3 lettera E del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad adottare gli atti di amministrazione e gestione del personale;

Richiamata:

- la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 31/01/2018, adottata con i poteri della Giunta Comunale con la quale è stato approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2017-2019;

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all’art.6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

Vista la delibera di G.C. n. 10 del 31.01.2014 con la quale è stato approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Scicli;

Visto il D.Lgs 30/03/2001 n.165 e ss.mm.li – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenza delle Amministrazioni pubbliche;

Visti i vigenti CC.NN.LL. del Comparto Regione ed Enti Locali;

Visto il D.Lgs 18/08/2000 n.267e ss.mm.li- Testo unico sull’Ordinamento degli Enti Locali;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente O.R.E.L.;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. Di rettificare la propria determina n° 131 del 23/08/2018 reg. gen. N°830 del 23/08/2018 limitatamente allo scomputo dei tre giorni mensili dei permessi della legge 104/92 con decorrenza dal 01/11/2018 al 24/07/2019, per assistere il proprio figlio;
2. Di concedere il diritto alla fruizione del cumulo dei permessi di cui all’art. 33 della legge n°104/92 e del congedo straordinario previsto dall’art. 42, comma 5 del D. Lgs. N° 151/2001, come modificato dal D.lgs. 118/2001, alla dipendente a tempo indeterminato Musso Graziella, nata a Scicli il 10/09/1952, con il profilo professionale di Istruttore Amministrativo, Cat. C5 per assistere il proprio figlio, per il periodo dal 01/09/2018 al 24/07/2019 per un totale di n. 303 giorni al netto dei permessi di cui alla legge 104/92, come segue:
 - n° 303 di congedo straordinario ex art. 42 comma 5 D.lgs n151/2001;
 - n°24 giorni di permesso ex art.33 legge 104/92 come risultano nell’allegato prospetto (All. n°1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di erogare alla dipendente, per la durata del congedo scaturente dal precedente punto 2., un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione mensile percepita, essendo escluse le quote accessorie collegate alla prestazione effettiva. Il periodo di congedo è utile ai fini del trattamento di quiescenza; non è invece valutabile ai fini dell’Indennità Premio Servizio. I contributi da versare all’I.N.P.D.A.P. dovranno essere commisurati all’indennità percepita. Troverà applicazione l’istituto della contribuzione figurativa solo se l’indennità percepita è ridotta rispetto alla retribuzione ordinaria dell’ultimo mese (art. 35, D. Lgs. N. 151

del 2001). Il congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità. I periodi fruiti a titolo di congedo straordinario retribuito non sono computabili nell'anzianità giuridica valida ai fini della progressione di carriera (periodi continuativi);


4. Di dare atto:

- dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in merito all'adozione del presente provvedimento, da parte dei soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190 e che la presente determinazione è conforme alle norme regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;
- che in ottemperanza del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), i dati sensibili vengono omessi e riportati nell'allegato A) che pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sarà pubblicato;
- che la presente sarà pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi;

5. Di trasmettere copia della presente alla dipendente interessata, al Capo Settore Entrate-Finanze, Dott.ssa Galanti Grazia Maria, e all'Ufficio Gestione Economica del Personale.


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Rita Profetto)




IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Giovanni Parisi)





IL CAPO SETTORE
(Dott.ssa Valeria Drago)



All. n° 1

Mese	D.Lgs n°151/2001	Art.33 L.n°104/92
Settembre + Ottobre 2018	Dal 1 Sett. Al 31 Ott. Tot. 61	//
Novembre	Dall'01 al 04 e dall'08 al 30 tot.27	Dal 05 al 07
Dicembre	Dall'01 al 02 e dal 06 al 31 tot.28	Dal 03 al 05
Gennaio 2019	Dal 01 al 28 tot.28	Dal 29 al 31
Febbraio	Dall'01 al 25 tot.25	Dal 26 al 28
Marzo	Dall'01 al 03 e dal 07 al 31 tot.28	Dal 04 al 06
Aprile	Dal 04 al 30 tot.27	Dall'01 al 03
Maggio	Dall'01 al 28 tot.28	Dal 29 al 31
Giugno	Dall'01 al 02 e dal e dal 06 al 30 tot.27	Dal 03 al 05
Luglio	Dall'01 al 24. tot.24	//
	Tot.303	Tot. 24



Il Capo Settore
(Dott.ssa Valeria Drago)

Valeria Drago